



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

**DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI**

**Servizio Agricoltura sostenibile e gestione procedure P.S.R.**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 2824 DEL 14/04/2014**

**OGGETTO:** Determinazione Dirigenziale n. 1981 del 2 aprile 2013, relativa all'approvazione dei Disciplinari di produzione integrata della Regione Umbria, sezione pratiche agronomiche. Integrazioni e modifiche.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;  
**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;  
**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Richiamati:**

- il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 che, in prosecuzione con la precedente programmazione prevede la misura 214 – azione a) “Introduzione e/o mantenimento dei metodi di produzione integrata”, che stabilisce per i beneficiari che aderiscono all'azione a) della misura 214, l'obbligo di rispettare sulle superfici ad impegno, le norme tecniche e comportamentali previsti dai disciplinari di produzione integrata della Regione Umbria (DPI), nonché l'obbligo ad adeguarsi, durante tutto il periodo vincolativo, alle nuove disposizioni e/o modifiche conseguenti gli aggiornamenti che l'amministrazione regionale ritiene opportuno apportare ai disciplinari stessi.
- il D.M. MIPAAF n. 2722 del 17 aprile 2008 che ha istituito il Comitato Nazionale di Produzione Integrata con il compito, tra l'altro, di:
  - approvare le linee guida nazionali relative alle pertinenti tecniche agronomiche avvalendosi del supporto del Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) e le eventuali e successive modifiche e/o integrazioni;
  - esprimere il parere di conformità alle linee guida nazionali delle norme tecniche e di difesa dei disciplinari regionali;
- la DGR n.1235 del 13/09/2010, con la quale è stato istituito il comitato tecnico di esperti, con il compito, tra l'altro, di redigere e/o aggiornare nel tempo, sulla base delle linee guida nazionali, le proposte dei disciplinari regionali relativi alla produzione integrata.
- Le “Linee guida nazionali di Produzione Integrata – annualità 2013”, approvate dal Comitato nazionale di Produzione Integrata in data 27 novembre 2012.

Con Determinazione dirigenziale n. 1981 del 2 aprile 2013 è stato approvato l'aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata della Regione Umbria, pratiche agronomiche, per la campagna 2013, in conformità alle linee guida nazionali 2013.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 4875/2013, che integra la D.D. n. 1981/2013, citata al paragrafo che precede, è stato approvato il disciplinare di produzione integrata del maggese, che, pur essendo una superficie agricola temporaneamente non utilizzata a fini produttivi e quindi non beneficiaria di alcun aiuto ai sensi della misura 214 azione a) del PSR per l'Umbria 2007/2013, può essere inserito, ai soli fini del conteggio delle colture nell'avvicendamento, nel piano colturale dalle aziende beneficiarie del contributo previsto dall'azione a) della misura 214 del PSR 2007/2013, come previsto nel capitolo 7. “Avvicendamenti colturali” delle Linee Guida 2013.

In data 6 novembre 2013 il Comitato di Produzione Integrata, istituito con D.M. n. 2722 del 17/04/2008, ha approvato le linee guida nazionali di produzione integrata relative all'annualità 2014 (di seguito Linee guida nazionali 2014). Si rende quindi necessario integrare i disciplinari di produzione integrata delle Regione Umbria con le modifiche/integrazioni introdotte dalle Linee Guida Nazionali di Produzione integrata – annualità 2014.

In tale contesto, anche a seguito delle richieste di chiarimenti provenienti da alcune associazioni di categoria più rappresentative del settore agricolo e per una maggiore chiarezza interpretativa delle norme previste all'Allegato alla D.D. n. 1981/2013 e s.m e i. “A”, “Disciplinari di produzione integrata, sezione pratiche agronomiche”, si ritiene opportuno e utile, integrare e modificare tale provvedimento.

Inoltre, per una maggiore facilità di lettura si ritiene opportuno redigere apposito testo coordinato tra le disposizioni apportate con il presente provvedimento e quelle della la D.D. 1981/2013 e s. m. e i.. Tale documento viene proposto nel contesto letterale di cui all'allegato “A”, unito al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e sostituisce integralmente l'allegato “A” alla determina dirigenziale n. 1981/2013 e s. m. e i.. Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente**  
**D E T E R M I N A**

1. per le motivazioni in premessa argomentate, di approvare alla sezione 1 “**Norme tecniche agronomiche generali**” dell’allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 1981/2013, le seguenti modifiche:

**-SEZIONE “NORME TECNICHE AGRONOMICHE GENERALI”-:**

- a) Al capitolo 5 “Scelta varietale e materiale di moltiplicazione”, nel riquadro “Prescrizioni obbligatorie”, dopo il sesto paragrafo del punto 1. Colture erbacee e ortive è inserita la seguente frase:

*“Il reimpiego del seme aziendale è consentito solo una volta nel periodo di impegno e può essere reimpiegato solo il seme aziendale prodotto in un appezzamento seminato con seme acquistato”*

- b) Al capitolo 7 “Avvicendamento colturale” il riquadro “Prescrizioni obbligatorie” è sostituito dal seguente:

<i>Prescrizioni obbligatorie<sup>(*)</sup></i>
<p><i>È obbligatorio che le aziende adottino una rotazione almeno quinquennale che comprenda almeno tre colture e preveda al massimo un ristoppio per ogni coltura.</i></p> <p><i>Nel caso di colture erbacee di durata pluriennale, le stesse devono essere seguite da una coltura diversa.</i></p> <p><i>Nel caso in cui l’azienda partecipi a programmi agroambientali (Reg. CE 1698/2005, UE 1305/2013) per le colture annuali è obbligatorio adottare una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture e preveda al massimo un ristoppio per ogni coltura. Tuttavia, per tutte quelle aziende per le quali il criterio generale di rotazione risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, e, nel dettaglio, per i casi di seguito elencati:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. terreni che ricadono nelle “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” o nelle “zone montane o caratterizzate da svantaggi naturali” (Direttiva n. 75/268/CEE, art. 3, par. 3 e 4),</i></li> <li><i>b. presenza di colture erbacee foraggere di durata pluriennale,</i></li> <li><i>c. presenza di indirizzi colturali specializzati (sono da ritenersi indirizzi colturali specializzati tutti quelli che comprendono tabacco, barbabietola da zucchero e colture ortive delle quali sono previste le relative scheda di coltura)</i></li> <li><i>d. aree a seminativo , inferiori a 5 ettari, presenti in aziende viticole, olivicole o frutticole, nelle quali la superficie a seminativo non supera la superficie viticola, olivicola e frutticola nel suo insieme (cioè non è maggiore del totale degli ettari a vigneto sommati a quelli eventualmente presenti a oliveto e fruttiferi) .</i></li> </ol> <p><i>è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura. (Esempio: Grano-mais-mais-grano-orzo) . Per le stesse casistiche elencate sopra è anche possibile avere due ristoppi della stessa coltura, a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa (esempio: mais – mais – grano –mais -mais).</i></p> <p><i>NB: Si rinvia comunque alle singole schede colturali per eventuali prescrizioni più restrittive rispetto alle deroghe.</i></p>

- c) Al capitolo 7.1 sono apportate le seguenti modifiche:

- al secondo trattino le parole “... tecnicamente non avvicendabili.....”, sono cassate;
- il sesto trattino “- le colture erbacee foraggere di durata almeno triennale devono essere seguite da una coltura diversa” è cassato.

- d) Al Capitolo 8 – “Semina trapianto, impianto”, viene recepita la seguente modifica prevista nelle Linee guida nazionali 2014 , aggiungendo il seguente paragrafo:

*Nel perseguire le medesime finalità, anche nel caso delle colture perenni devono essere rispettate le esigenze fisiologiche della specie e della varietà considerate.*

*Dette modalità, insieme alle altre pratiche agronomiche sostenibili, hanno l'obiettivo di limitare l'utilizzo di fitoregolatori di sintesi, in particolare dei prodotti che contribuiscono ad anticipare, ritardare e/o pigmentare le produzioni vegetali.*

- e) La tabella 3 del capitolo 11.2 "Piano di fertilizzazione aziendale", viene sostituita dalla seguente, così come modificata dalle Linee Guida Nazionali 2014:

*Tab. 3 Quantità di azoto (kg/ha anno) perso per lisciviazione in funzione della facilità di drenaggio e della tessitura del terreno.*

Drenaggio(*)	Tessitura		
	tendenzialmente sabbioso	franco	tendenzialmente argilloso
Lento o impedito	30	20	10
Normale	40	30	20
Rapido	50	40	30

(\*)L'entità del drenaggio può essere desunta da documenti cartografici e di descrizione delle caratteristiche dei suoli ove disponibili o determinata con un esame pedologico  
Fonte Regione Campania 2012

- f) La tabella 4 del Capitolo 11.2 "Piano di fertilizzazione aziendale", viene sostituita dalla seguente così come modificata dalle Linee guida nazionali 2014:

*Tab. 4 Fattori di correzione da utilizzare per valutare l'immobilizzazione e la dispersione dell'azoto nel terreno*

Drenaggio	Tessitura		
	tendenzialmente sabbioso	franco	tendenzialmente argilloso
lento o impedito	0,35	0,40	0,45
Normale	0,20	0,25	0,30
Rapido	0,15	0,20	0,25

Fonte Regione Campania 2012

- g) al paragrafo Impiego dei fertilizzanti contenenti azoto – Epoche e modalità di distribuzione del capitolo 11.2.1 Concimazione azotata delle colture erbacee, il riquadro "Prescrizioni obbligatorie" riportato di seguito:

Prescrizioni obbligatorie
<p>Come già riportato nel capitolo 11.2 "Piano di Concimazione aziendale" al punto 6 del capitolo "Concimazione azotata colture erbacee", in presemina o in preimpianto delle colture erbacee pluriennali non sono ammessi apporti di azoto salvoquelli derivanti dall'impiego di ammendanti organici.</p> <p>Allo stesso modo, per le colture arboree, non sono ammessi apporti di azoto in pre-impianto, salvo quelli derivanti dall'impiego di ammendanti e, nella fase di allevamento le dosi di azoto ammesse non devono superare le percentuali riportate nel riquadro che precede.</p> <p>Le concimazioni azotate sono consentite solo in presenza della coltura o al momento della semina in quantità contenute. In particolare sono ammissibili distribuzioni di N in pre-semina o in pre-trapianto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per colture annuali a ciclo primaverile estivo, purché la distribuzione avvenga in tempi prossimi alla semina o al trapianto, nelle dosi e con le modalità indicate</li> </ul>

nelle specifiche schede tecnicoagronomiche di coltura;

- Nell'uso di concimi organo-minerali o organici qualora sussista la necessità di apportare fosforo o potassio in forme meglio utilizzabili dalle piante. In questi casi la somministrazione di N in presemina o pre-trapianto non può comunque essere superiore a 30 kg/ha.
- Per le colture a ciclo autunno-vernino in terreni dove non sussistono rischi di perdite per lisciviazione, come i terreni a tessitura tendenzialmente argillosa (FLA, AS, AL e A), con apporti comunque inferiori a 30 kg/ha.

Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive previste dalle singole schede di coltura, qualora la dose di azoto superi i 100 kg/ha per le colture erbacee ed orticole e i 60 kg/ha per le colture arboree, è obbligatorio frazionare tali quantitativi in più interventi che comunque non devono superare le quantità sopra descritte. Tale prescrizione non si applica nel caso di utilizzo di concimi a lenta cessione.

è sostituito dal seguente:

#### *Prescrizioni obbligatorie*

##### *1) Colture erbacee annuali*

*Le concimazioni azotate sono consentite solo in presenza della coltura o al momento della semina in quantità contenute. In particolare sono ammissibili distribuzioni di N in pre-semina o in pre-trapianto*

*nei seguenti casi:*

- *Per colture annuali a ciclo primaverile estivo, purché la distribuzione avvenga in tempi prossimi alla semina o al trapianto, nelle dosi e con le modalità indicate nelle specifiche schede tecnico agronomiche di coltura;*
- *Nell'uso di concimi organo-minerali o organici qualora sussista la necessità di apportare fosforo o potassio in forme meglio utilizzabili dalle piante. In questi casi la somministrazione di N in presemina o pre-trapianto, apportata con concimi organici o organo minerali contenenti anche fosforo o potassio non può essere superiore a 30 kg/ha.*
- *Per le colture a ciclo autunno-vernino in terreni dove non sussistono rischi di perdite per lisciviazione, come i terreni a tessitura tendenzialmente argillosa (FLA, AS, AL e A), con apporti di N organico o minerale, comunque inferiori a 30 kg/ha.*

##### *2) Colture erbacee pluriennali*

*Non sono consentiti apporti di azoto, in presemina o in preimpianto delle colture erbacee pluriennali salvo quelli derivanti dall'impiego di ammendanti organici.*

##### *3) Colture arboree.*

*Non sono ammessi apporti di azoto nella fase di pre-impianto (dove per impianto si intende la fase di messa a dimora della piantine), salvo quelli derivanti dall'impiego di ammendanti e, nella fase di allevamento le dosi di azoto ammesse non devono superare le percentuali riportate nel riquadro che precede.*

*4) Nelle colture di IV gamma non si deve effettuare nessuna applicazione azotata per due cicli dopo l'eventuale letamazione*

*5) Nelle colture di IV gamma è consigliabile evitare concimazioni azotate dopo solarizzazione o geodisinfestazione.*

*Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive previste dalle singole schede di coltura, qualora la dose di azoto superi i 100 kg/ha per le colture erbacee ed orticole e i 60 kg/ha per le colture arboree, è obbligatorio frazionare tali quantitativi in più interventi che comunque non devono superare le quantità sopra descritte. Tale prescrizione non si applica nel caso di utilizzo di concimi a lenta cessione.*

- h) al capitolo “Efficienza dell’azoto apportato con i fertilizzanti”, il paragrafo che segue le tabelle 9a, 9b e 9c, di seguito riportato:

“Se ad esempio si vuole distribuire una quantità di effluente suinicolo su frumento, in fase di pieno accostamento (fine inverno) si registra un livello di efficienza media (tab. 8). Si procede poi nella consultazione della tab. 9a relativa agli effluenti suinicoli e si individua la colonna relativa al tipo di tessitura che caratterizza il terreno sul quale si vuole apportare il liquame. Si valuta la dose che si distribuisce (vedi nota 2) e si calcola il coefficiente di efficienza come percentuale del quantitativo di N che viene assunto dalla coltura in atto”

è sostituito dal seguente:

“Se ad esempio si vuole distribuire una quantità di effluente suinicolo su frumento, in fase di pieno accostamento (fine inverno) si registra un livello di efficienza media (tab. 8). Si procede poi nella consultazione della tab. 9a relativa agli effluenti suinicoli e si individua la colonna relativa al tipo di tessitura che caratterizza il terreno sul quale si vuole apportare il liquame. Si valuta la dose che si distribuisce (vedi nota 2) e si individua il valore espresso nella stessa tabella come percentuale del quantitativo di N che viene assunto dalla coltura in atto. Per ottenere il livello definitivo di efficienza, questo valore va poi moltiplicato per il coefficiente “tempo” della coltura (vedi allegato II). Se, quindi, l’agricoltore ha distribuito 250 kg di azoto con liquame suino, la quantità di azoto effettivamente disponibile per le colture, si otterrà moltiplicando le 250 unità di azoto distribuito per il valore (espresso in percentuale) ottenuto con il procedimento sopra descritto.”

- i) al capitolo 11.2.6. “Fertilizzazione organica” - Funzione strutturale della materia organica, nel riquadro “Prescrizioni obbligatorie”, è aggiunta la seguente frase: “Nel caso di bestiame al pascolo, va considerato solo l’apporto di azoto al campo durante il pascolo, che si può calcolare utilizzando i valori riportati nelle tabelle 1 e 2 allegata alla DGR n.1492/2006 e rapportando questi valori al periodo di tempo corrispondente al pascolamento”.
- j) Al capitolo 11.2.6. “Fertilizzazione organica” - Funzione nutrizionale della materia organica, dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente: “Le deiezioni prodotte durante l’attività di pascolamento non sono ricomprese tra le tipologie di fertilizzanti organici. Tuttavia le stesse concorrono all’apporto di elementi nutritivi, che devono essere conteggiati nel limite massimo previsto per le singole colture”.
- k) Al capitolo 13 “Altri metodi di produzione e aspetti particolari”, il paragrafo “Colture fuori suolo”, è sostituito dal seguente:

#### **Colture fuori suolo:**

*E’ ammessa l’applicazione del sistema di produzione integrata alla tecnica di produzione fuori suolo ponendo particolare attenzione alla riciclabilità dei substrati e alla riutilizzo agronomica delle acque reflue.*

*Nella predisposizione dei disciplinari di produzione integrata applicati alla tecnica del fuori suolo devono essere considerati gli aspetti relativi a :*

- scelta dei substrati e loro riutilizzo o smaltimento
- gestione della fertirrigazione;
- gestione delle acque reflue (percolato)

#### **Substrati**

*Al fine di consentire alla pianta di accrescersi nelle migliori condizioni i requisiti più importanti che devono essere valutati per la scelta di un substrato sono i seguenti:*

- costituzione,
- struttura,
- capacità di ritenzione idrica,

- *potere assorbente,*
- *pH,*
- *contenuto in elementi nutritivi e EC,*
- *potere isolante,*
- *sanità*
- *facilità di reperimento e costi*

*Possono essere utilizzati substrati naturali (organici o inorganici) e substrati sintetici.*

*I disciplinari regionali possono indicare i substrati impiegabili per le varie colture.*

*Esaurita la propria funzione i substrati naturali possono essere utilizzati come ammendanti su altre colture presenti in azienda. I substrati sintetici devono essere smaltiti nel rispetto delle vigenti norme.*

### **Fertirrigazione**

*Nella tecnica di produzione nel fuorisuolo la fertirrigazione assolve alle funzioni di:*

- *soddisfacimento del fabbisogno idrico della coltura,*
- *apporto degli elementi fertilizzanti;*
- *dilavamento del substrato (percolato)*

*La concentrazione degli elementi fertilizzanti presenti nella soluzione nutritiva varia in funzione della specie coltivata e della naturale presenza di sali disciolti nell'acqua. Viene misurata attraverso la conducibilità elettrica utilizzando come unità di misura il siemens (millisiemens o microsiemens).*

*Per ogni coltura vi sono dei valori soglia il cui superamento può portare a fenomeni di fitotossicità.*

*Nella tabella sottostante sono riportati i valori soglia indicativi riferiti alle principali colture:*

<i>EC</i>	<i>Pomodoro</i>	<i>Peperone</i>	<i>Cetriolo</i>	<i>Melone</i>	<i>Zucchini</i>	<i>Melanzana</i>	<i>Fagiolo</i>	<i>Fragola</i>	<i>Vivaio</i>	<i>Taglio</i>
<i>mS</i>	<i>2.30</i>	<i>2.20</i>	<i>2.20</i>	<i>2.30</i>	<i>2.20</i>	<i>2.10</i>	<i>1.70</i>	<i>1.60*</i>	<i>2.40</i>	<i>3.30</i>

*dati ricavati da "Principi tecnico-agronomici della fertirrigazione e del fuorisuolo" edito da Veneto Agricoltura*

### **Gestione delle acque reflue (percolato)**

*Le acque reflue derivanti dal percolato durante il periodo di coltivazione normale e dal dilavamento del substrato, qualora si riutilizzi l'anno successivo, hanno ancora un contenuto in elementi fertilizzanti significativo rispetto alla soluzione nutritiva distribuita e pertanto possono essere ancora utilizzate ai fini nutrizionali:*

- *nel riciclaggio interno sulla coltura previa verifica della idoneità dal punto di vista fitosanitario, sottoponendole se necessario a filtrazione, clorazione, trattamento con UV;*
- *mediante distribuzione dell'acqua di drenaggio per il mantenimento del tappeto erboso della serra, se presente. La presenza del tappeto erboso sotto la coltura fuori suolo garantisce una azione climatizzante sottochioma e favorisce lo sviluppo di insetti/acari antagonisti;*
- *per la fertilizzazione di altre colture.*

2. di approvare alla sezione 2 "**sezione schede colturali – prescrizioni**" dell'allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 1981/2013, le seguenti modifiche:

### **-SEZIONE SCHEDE CULTURALI – PRESCRIZIONI-**

- a)** Nelle schede delle colture Erbai autunno-vernini, Favino, Lenticchia, Lino da olio, Lupinella, Lupino, Orzo, Prati polifiti asciutti, Segale, Trifoglio, Triticale nel capitolo “Scelta varietale e materiale di moltiplicazione” viene aggiunta la seguente frase:  
*“È consentita, l'autoproduzione del materiale di propagazione previa concia della semente con i prodotti autorizzati. Il reimpiego del seme aziendale è consentito solo una volta.”*
- b)** Nelle schede colturali “Erba Medica ed Erba Medica da seme”, al capitolo “avvicendamento colturale”, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: *“Nel caso in cui l'azienda sia assoggettata ad impegni pluriennali (Reg. CE 1698/2005, Reg. UE 1305/2013), il medicaio rientra fra le colture erbacee poliennali e pertanto non è assoggettato al vincolo rotazionale.”*
- c)** La scheda colturale “Mais”, viene così modificata:
- il testo del capitolo “Avvicendamento colturale”:  
 “Il mais è spesso coltivato in omosuccessione soprattutto laddove le pratiche irrigue lo consentono. Tuttavia per problemi fisici-strutturali nonché sanitari è obbligatorio non effettuare il ristoppio del mais nei terreni di medio impasto e tendenzialmente argillosi, , mentre in quelli sabbiosi e sciolti è obbligatorio sospendere il mais in coltura ripetuta dopo un massimo di 3 anni”.
- è integralmente sostituito dal seguente:  
*“Il mais è spesso coltivato in omosuccessione soprattutto laddove le pratiche irrigue lo consentono. Tuttavia per problemi fisici-strutturali nonché sanitari è obbligatorio non effettuare il ristoppio del mais nei terreni di medio impasto e tendenzialmente argillosi, ad eccezione dei casi previsti dalle deroghe riportate nella sezione generale al capitolo 7 , mentre in quelli sabbiosi e sciolti è obbligatorio sospendere il mais in coltura ripetuta dopo un massimo di 3 anni, per almeno un anno”.*
- La scheda del Mais, il titolo “Mais” è sostituito dal seguente: *“Mais da granella e da trinciato”*. Analogamente anche i titoli delle relative schede che individuano gli apporti di fertilizzanti (dosi standard) sono modificati di conseguenza sostituendo il termine “Mais” con la frase *“Mais da granella e da trinciato”*.
- d)** Alla scheda colturale “Prati polifiti asciutti”, capitolo “Fertilizzazione, sono apportate le seguenti modifiche:
- Dopo il secondo capoverso, sono aggiunti i seguenti:  
*Non è ammesso l'apporto di letame in copertura.*  
*Nel caso di fertilizzazione organica in pre-semina, per il conteggio dei quantitativi massimi ammessi di unità fertilizzanti, dovrà essere considerato solo l'apporto di azoto. Le quantità di azoto, fosforo e potassio apportate al terreno con la letamazione, fino ad apporti di 300 ql/ha non vengono conteggiati per il calcolo dei quantitativi massimi ammessi di unità fertilizzanti. Per dosi di letame superiori a 300 qli si devono conteggiare le unità fertilizzanti di N, per i soli quantitativi in eccedenza, nella misura di un valore medio stimato dello 0,2%. (titolo medio di azoto).*
  - La frase *“È consentito l'apporto di letame, ad integrazione o sostituzione della concimazione minerale, per un quantitativo massimo di 50 t/ha”*, è sostituita dalla seguente: *“È consentito l'apporto di letame nella fase di pre-impianto, ad integrazione o sostituzione della concimazione minerale, per un quantitativo massimo di 50 t/ha”*.
  - L'ultimo paragrafo: *“Nel caso di apporto di ammendanti organici nell'anno in corso, per il calcolo delle unità di azoto apportate, si rimanda al riquadro “Prescrizioni obbligatorie” (pag. 45) dell'allegato IV “Schede a dose standard. Le unità di azoto*

così calcolate andranno detratte dalla dose standard” è cassato.

- e) Le schede colturali “Tabacco Virginia Bright” e “Tabacco Kentucky” viene modificata sostituendo al capitolo fertilizzazione il terzo paragrafo.
- I concimi a base di fosforo e potassio devono essere assicurati alla coltura con la preparazione del terreno e nelle quantità previste dalla scheda di fertilizzazione a dose standard. La dose fornita deve corrispondere a quella indicata per la dotazione dell'elemento nutritivo desumibile dall'analisi del terreno effettuata. Per quanto attiene il potassio è consentita la somministrazione in copertura, nella quantità massima di 70 kg/ha, con formulati contenenti azoto. In tal caso è obbligatorio, immediatamente dopo la concimazione, seguire un'operazione di lavorazione del terreno sull'interfila volta all'interramento degli elementi fertilizzanti. Non sono ammessi gli impieghi di liquami e pollina per l'elevato contenuto di cloruri.
  - Con il seguente:
    - *I concimi a base di fosforo e potassio devono essere assicurati alla coltura con la preparazione del terreno e nelle quantità previste dalla scheda di fertilizzazione a dose standard. La dose fornita deve corrispondere a quella indicata per la dotazione dell'elemento nutritivo desumibile dall'analisi del terreno effettuata. Per quanto attiene il fosforo è consentita la somministrazione in copertura, nella quantità massima di 60 kg/ha, fermo restando che la quantità distribuita in copertura non superi il 75% di quella totale; mentre per quanto attiene il potassio è consentita la somministrazione in copertura, nella quantità massima di 70 kg/ha. In entrambi i casi gli elementi fosforo e/o potassio, devono essere somministrati alla coltura utilizzando formulati contenenti azoto. In tali casi è obbligatorio, immediatamente dopo la concimazione, eseguire un'operazione di lavorazione del terreno sull'interfila, volta all'interramento degli elementi fertilizzanti. Non sono ammessi gli impieghi di liquami e pollina per l'elevato contenuto di cloruri.*
3. Di stabilire che per una maggiore chiarezza espositiva delle modifiche e integrazioni apportate alla D.D. n. 1981/2013 e s. m. e i., di cui ai precedenti punti 1. e 2., è necessario redigere un testo coordinato, allegato “A”, che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Tale testo coordinato (allegato “A”), sostituisce l'allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 1981/2013 e s. m. e i., e costituisce pertanto il nuovo testo di riferimento per le norme tecniche e comportamentali che i beneficiari dell'azione a) “Introduzione e /o mantenimento dei metodi di produzione integrata” della misura 214 del PSR per l'Umbria 2007/2013 hanno l'obbligo di rispettare.
4. di stabilire che le disposizioni oggetto del presente provvedimento, decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito Internet della Regione Umbria ( [www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it) );
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 11/04/2014

L'Istruttore  
Giampietro Primieri

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 11/04/2014

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Giampietro Primieri  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 14/04/2014

Il Dirigente  
Sandro Marcugini  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2